

Rinuncia all'eredità del chiamato possessore e inventario: alcune riflessioni sull'art. 485 cod. civ..

È ben noto che, ordinariamente, il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione. Sennonché, esistono casi in cui il chiamato possa doversi trovare a prendere una decisione in un lasso di tempo ben inferiore.

Un'ipotesi, ad esempio, è quella del termine di decadenza che può essere imposto dal giudice a seguito di un'actio interrogatoria (art. 481 cod. civ.).

Un'altra ipotesi è invece, per ciò che qui interessa, quella prevista all'art. 485 cod. civ. in base al quale "il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (...).

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice".

La norma in questione, a nostro avviso (ma non solo), si presta (purtroppo) a differenti interpretazioni e lascia aperti numerosi problemi, alcuni dei quali spesso disorientano gli stessi operatori del settore. Ma andiamo per ordine. Innanzitutto va chiarito che cosa si intende per "chiamato nel possesso di beni dell'eredità".

A riguardo, in sintesi, basti ricordare che: a) è sufficiente il possesso di anche un solo bene ereditario (una somma di denaro, un quadro, un immobile) affinché ci si debba considerare chiamati "possessori" e dunque soggiacere a questa norma (cfr., ex multis, Cass. n. 4707/94).

b) il termine "possesso" qui deve essere inteso in senso atecnico, dovendosi dunque considerandosi tale qualsiasi relazione materiale

(anche per un solo giorno!) con uno o più beni ereditari (cfr., ex multis, Cass. n. 7076/95).

Questi due chiarimenti possono servire a comprendere come il chiamato all'eredità che versi in questa condizione sia destinatario di un onere stringente da esercitare entro breve tempo dal decesso del proprio caro, pena il trovarsi erede puro e semplice (con la nota conseguente "confusione dei patrimoni").

In secondo luogo, occorre aver riguardo all'inciso "deve fare l'inventario entro tre mesi": trascorso detto termine, il chiamato è considerato erede puro e semplice, così come è considerato tale se non delibera entro i successivi quaranta giorni se accettare o rinunciare.

La ratio della norma che impone al chiamato possessore la redazione dell'inventario, occorre sottolinearlo, sembra unanimemente doversi individuare nella necessità che i beni ereditari non possano essere sottratti o nascosti da chi, statisticamente, può più agevolmente farlo (ad esempio il possessore di alcuni di essi).

Deve dunque rinvenirsi, in questa disposizione, un'esigenza di tutela degli altri

chiamati all'eredità nonché dei creditori dell'asse ereditario.

Senonché, leggendo la norma in senso letterale, sembra profilarsi quello che può definirsi un vero monstrum giuridico.

Ci si riferisce al fatto per cui l'art. 485, co. 2, dispone che "trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice".

Ci si deve chiedere se il mancato compimento dell'inventario precluda soltanto di accettare con beneficio d'inventario o se, in radice, precluda anche la possibilità di rinunciare tout court all'eredità.

Una lettura improntata al "buon senso" porterebbe invece a sostenere che colui che voglia accettare con beneficio d'inventario (ma comunque accettare!) debba fare l'inventario entro tre mesi, altrimenti sarà considerato erede puro e semplice. A nulla rilevando l'inventario qualora egli voglia piuttosto rinunciare all'eredità.

Tuttavia, non può negarsi, che una lettura letterale della norma porterebbe alla seconda soluzione.

Il problema non è meramente speculativo poiché, se la mancata redazione di un inventario potesse inficiare la validità di una rinuncia all'eredità è facile immaginare come i creditori del de cuius (ad es. il Fisco) potranno fare di tutto per impugnare le rinunce e aggredire i discendenti considerandoli eredi.

Va detto, invero, che la prima interpretazione (rinuncia senza onere d'inventario) sembra essere quella accolta dalla prassi notarile e dalla dottrina dominante.

Purtroppo, invece, la lettura letterale è quella accolta dalla giurisprudenza di Cassazione più recente (cfr., su tutte, Cass. n. 4845/03 e n. 7076/95).

Essa infatti ritiene che il chiamato possessore che non compia l'inventario nei termini di cui all'art. 485 cod. civ. perda il diritto di rinunciare all'eredità e divenga (si può dire "a titolo sanzionatorio") erede puro e semplice.

Le ultime sentenze che si sono pronunciate in senso contrario (e in linea con il notariato e la dottrina) risulterebbero essere molto risalenti (cfr. Cass. n. 1359/58).

Nella prassi notarile l'inventario precedentemente alla rinuncia raramente viene consigliato al chiamato possessore ma questo modus operandi, a nostro avviso, non può condividersi.

Se giuridicamente (ma, ci si permetta, "astrattamente") la ricostruzione dogmatica della rinuncia all'eredità porterebbe a concludere (ragionevolmente) per l'irrelevanza di un previo inventario, il fatto che la Cassazione, nelle sue due pronunce più recenti si sia espressa in senso "rigorista" e letterale, non può esimere gli operatori del diritto dal consigliare al cliente la soluzione più "prudente".

E tuttavia ciò non sembra accadere. Ma per comprenderne le conseguenze si immagini questo esempio.

Un chiamato che è nel possesso di beni ereditari si reca da un professionista (notaio) o in cancelleria ed espone la sua volontà di rinunciare.

A questo punto il professionista (notaio) o il cancelliere del Tribunale potrebbe (accogliendo la dottrina dominante) raccogliere la rinuncia tout court non condividendo l'orientamento più recente della Cassazione.

Ipotizziamo che, a distanza di alcuni anni, Equitalia notifici al chiamato rinunciante

una cartella di pagamento relativa a debiti erariali del
de cuius (che magari sono stati proprio la ragione per cui questi rinunciò all'eredità):
il chiamato "serenamente" (se così si può dire) opporrà di aver rinunciato all'eredità e
l'Ente impositore opporrà, a sua volta, che la rinuncia è stata fatta senza il previo
inventario, così come disposto dall'art. 485 cod. civ. (tesi "rigorista").

Dal momento che spetta al chiamato dimostrare l'avvenuta redazione nei termini
dell'inventario, questi non potrà assolvere tale onere in quanto nessuno gli aveva, a
suo tempo, suggerito di farlo.

Ipotizziamo infine, che la Commissione Tributaria adita nel presente caso accolga,
per la decisione della controversia, l'ultimo orientamento della Cassazione (anno
2003): la rinuncia verrà considerata inefficace e inopponibile al creditore, il chiamato
rinunciante sarà considerato erede puro e semplice e il Fisco potrà aggredire anche i
suoi beni personali a soddisfacimento del proprio credito.

Tutto questo perché il professionista (notaio) o il cancelliere cui egli si era rivolto anni
prima non hanno ritenuto di seguire l'atteggiamento rigorista.

A nostro avviso, in presenza di questioni "dubbe" come la presente, il professionista
(se non il notaio, sicuramente l'avvocato in qualità di consulente) adito dovrebbe
consigliare la condotta più rigorista (benché possa essere la più onerosa) in
ottemperanza a una visione prospettica del problema, senza limitarsi ad accogliere
pianamente le tesi della dottrina prevalente, tesi che, seppur scientificamente degne
di ogni attenzione e riflessione, allo stato presente potrebbero non avere ancora
impatto nelle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

Per esperienza personale, non tutti (si direbbe "veramente pochi") i pubblici ufficiali
(notai e cancellieri) sono a conoscenza di questo orientamento rigorista della
Cassazione in tema di rinuncia all'eredità e previo inventario: a monte, forse, si
potrebbe riflettere se essi hanno l'obbligo di consigliare al privato la soluzione più
"prudente" obbligo che, invece, incombe senza dubbio, a nostro avviso, in capo
all'avvocato nella sua attività di consulenza.

Avv. Francesco Corallini Garampi

© Francesco Corallini Garampi, 2014 - Tutti i diritti riservati.